



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **13** Data: **31/03/2017**

OGGETTO: UFFICIO ASSOCIATO TARI INTERNALIZZATA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE/INTGERAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **Duemiladiciassette** nel mese di **Marzo** il giorno **Trentuno**, alle ore **15:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	CAMPITELLI FLEANA	S
BOATTINI LUCA	S	SAMPAOLI FRANCO	S
MARIANINI ILARIA	G	BACCANELLI ALESSIA	G
GUIDI ISABEL	S	GOLFARELLI ANGELAMARIA	S
NUZZOLO GABRIELE	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
PINI GOFFREDO	S		
BEONI CORRADO	S		
ENEIDI VERUSKA	S	TOTALE PRESENTI 11	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **BEONI CORRADO, NUZZOLO GABRIELE, SAMPAOLI FRANCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con delibera n. 26 del 29/07/2015 è stato approvato il regolamento per disciplinare l'applicazione della I.U.C.-TA.RI;

Rilevata la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento - oltre che per superare alcune problematiche a favore di una maggior trasparenza ed operatività della disciplina regolamentare- anche al fine di dare pronta regolamentazione ed attuazione alle recenti novità in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, con particolare riferimento all'art.3 della L.R. Emilia-Romagna n.16 del 05/10/2015, dell'art.36 c.1 L. 28 dicembre 2015 n.221 (che ha introdotto, all'art.1 comma 659 della L.147/13, la nuova previsione di cui alla lett.e-bis) e dell'art.17 c.1 L.19 agosto 2016 n.166 (che ha aggiunto un nuovo periodo in calce all'art.1 comma 652 della L.147/13) .

In particolare, si ritiene opportuno:

1. art.7 comma c.6: esplicitare la possibilità di applicazione delle riduzioni richieste all'interno della dichiarazione con le tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione;
2. art. 8 comma 1 lettera o): la tabella viene integrata dalla previsione di una nuova tipologia di attività ("altre attività di tipo industriale produttive di rifiuti non assimilati/non assimilabili diversi, per tipologia, da quelli tipici delle altre attività elencate") e correlata percentuale di agevolazione, individuata nella misura del 15% in quanto destinata ad inglobare in via residuale casistiche marginali non agevolabili -nemmeno per analogia- con l'applicazione delle più elevate percentuali previste per le sopraelencate tipologie di attività;
3. art.11 comma 2 lettera b), per introdurre la possibilità di applicazione delle riduzioni richieste all'interno della dichiarazione con le tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione, ed esplicitare il corretto regime tariffario delle cantine non pertinenti ad abitazione possedute da utenti domestici;
4. art.15 comma 8) per allineare le tempistiche previste per la presentazione della denuncia di subentro e/o cessazione da parte degli eredi con le tempistiche previste dal comma 2 del medesimo articolo;
5. per esplicitare la possibilità di applicazione delle riduzioni richieste all'interno della dichiarazione con le tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione;
6. introduzione di un nuovo art.10-bis destinato a prevedere, disciplinare e dare operativa attuazione a speciali riduzioni TARI destinate ad utenze non domestiche impegnate in progetti finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare, in applicazione delle previsioni di cui alla sopra richiamata normativa statale e regionale (art.1 commi 652 e 569 L.147/13 e art.3 L.R. Emilia-Romagna n.16/15). In particolare, l'art.17 della L.166/16 interviene ad integrare la previgente formulazione dell'art.1 comma 652 della L.147/13 disponendo testualmente: *"Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."* .

Questi, in sintesi, i relativi requisiti imposti dalla legge e sulla cui base dettare la relativa disciplina regolamentare ex art.52 D-Lgs.446/97:

- agevolabili solo le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari; non risultano espressamente agevolabili, per converso, gli operatori che svolgano attività di trasformazione, confezionamento, somministrazione (di cui alla definizione di "operatore del settore alimentare" dettata dall'art.2 lett.a della L.166/16);
- l'agevolazione deve essere correlata alla cessione (diretta o indiretta) a titolo gratuito di beni alimentari, oggettivamente documentata. Per coerenza e sistematicità occorre a tal fine rifarsi al concetto di "donazione" di cui all'art.2 lett.e) della L.166/16, definita appunto cessione di beni titolo gratuito, ma in relazione alla quale tuttavia - giusto quanto disposto dal successivo art.18 - non sono previste né la necessità di forma scritta, né l'applicazione delle norme del titolo V del Libro II del Codice Civile.

Sulla "oggettiva documentabilità" della cessione appare ipotizzabile - in considerazione della probabile coincidenza delle relative fattispecie agevolative ed al fine di evitare ridondanze ed aggravii procedurali - documentare al Comune la cessione sulla base della medesima documentazione che donante e donatario devono presentare ai fini delle imposte sui redditi e IVA. Infatti ai sensi dell'art.16 L.166/16 il donante deve comunicare le cessioni telematicamente (e dettagliatamente: data, ora, luogo di inizio trasporto, destinazione finale e ammontare complessivo calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita) alla GdF o all'AdE entro la fine del mese a cui si riferiscono; facoltativa la comunicazione in caso di cessioni per importi inferiori a 15000 euro e di prodotti (per singola cessione mensile), mentre restano escluse da quest'obbligo le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili. Il beneficiario della donazione è da parte sua tenuto a predisporre e consegnare al cedente una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni attestandone l'uso per fini istituzionali. Lo stesso art.16 c.2 prevede un apposito provvedimento del Direttore dell'AdE sulle modalità telematiche necessarie alla comunicazione. Comunicazione che, ai sensi del successivo comma 4, è valida anche ai fini dell'applicazione dell'art.6 comma 15 della L.133/99;

- i beni alimentari ceduti devono essere destinati agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale; per coerenza e sistematicità si ritiene che:
 - a) la categoria dei possibili "donatari" sia riconducibile alla definizione di cui all'art.2 lett.b) della stessa L.166/16;
 - b) i "beni alimentari ceduti" debbano essere ricondotti - nonostante la norma non ne faccia espresso riferimento - al concetto di "eccedenza alimentare" di cui alla definizione dell'art.2 lett.c della L.166/16;
- l'agevolazione regolamentabile dal comune deve essere proporzionale alla quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione (non deve infatti trattarsi di "rifiuti");

Alla luce del suddetto quadro, con il suddetto articolo 10bis vengono specificatamente regolamentati:

- 1) requisiti di accesso in relazione ai mq di superficie: in considerazione delle peculiarità concrete del fenomeno e nella ricerca di un ragionevole equilibrio tra funzione promozionale della scontistica in oggetto e relativi oneri di gestione e controllo, si prevede (quanto meno in questa prima fase) di limitare l'accesso a questo tipo di agevolazione ad attività esercitate su almeno 200mq di superficie totale a disposizione;
- 2) modalità di applicazione della scontistica (a consuntivo, con previsione di una % massima di sconto) legata al peso totale di prodotto donato e quindi non avviato a smaltimento, sulla scorta di idonea documentazione (come ad esempio quella prevista dalla stessa L.166/16 all'art.15);

Dette agevolazioni, nel rispetto dei principi di legge in materia, trovano applicazione a decorrere dal 1/1/2017 e finanziamento sulla base del gettito del tributo stesso (posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente riduzione dei relativi costi).

g) introduzione di un nuovo art.10-TER destinato a prevedere, disciplinare e agevolare le utenze non domestiche, limitatamente all'avvio di nuove attività dal 01/01/2017, mediante una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa. Si considerano nuove attività anche le aperture di locali di attività già avviate in

altro Comune (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo).

h) introduzione di un nuovo art.10-Quater destinato a prevedere, disciplinare e agevolare le utenze non domestiche, in particolare i soggetti che esercitano attività rientranti nelle cat. 16 e 17, oltre a quelle di edicola e tabacchi che dichiarano, di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro mediante una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
- il DPR 158/99;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- la L.R.16/15;
- l'art.1 commi 652 e 659 così come novellati rispettivamente dalla L.166/2016 e L.221/2015;

Preso atto:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
- del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio TARI INTERNALIZZATA in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

Acquisito il parere del revisore dei Conti, agli atti prot. n. 2402 del 10/03/2017

DATO ATTO che essendo, la presente delibera, propedeutica alla delibera del bilancio, la discussione si svolge in un unico verbale allegato alla delibera n. 18 in data odierna (approvazione bilancio);

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

- 1. DI APPROVARE** le modifiche al "Regolamento della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii."

(approvato con delibera n. 26 del 29/07/2015), di cui **all'allegato A** che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta **nell'allegato B**;
3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2017.;

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA n. 26 del 29/07/2015 CON PREVISIONI ANCHE DI AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO”

**ART.1
(modifiche all’art.7)**

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7</p> <p style="text-align: center;">RIDUZIONI DEL TRIBUTO</p> <p>7. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.</p> <p>8. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.</p> <p>9. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7</p> <p style="text-align: center;">RIDUZIONI DEL TRIBUTO</p> <p>1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.</p> <p>2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.</p> <p>3) L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.</p>

di interruzione.

10. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

- a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
- b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al **30%**
- c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
- d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo **di 210** giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
- e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti

4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

- a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
- b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al **30%**
- c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
- d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo **di 210** giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
- e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati catastale, si applica

<p>dalla banca dati catastale, si applica una riduzione del 30%.</p> <p>4. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.</p>	<p>una riduzione del 30%.</p> <p>5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.</p> <p>6) <u>Se le riduzioni sono richieste contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrono dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.</u></p>
--	--

<p align="center">ARTICOLO 2 (modifiche all'art.11)</p>	
<p align="center">TESTO VIGENTE</p>	<p align="center">TESTO MODIFICATO</p>
<p align="center">ARTICOLO 11 CATEGORIE DI UTENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica. • Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: <ul style="list-style-type: none"> • domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere 	<p align="center">ARTICOLO 11 CATEGORIE DI UTENZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica. 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: <ol style="list-style-type: none"> a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere

diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine per la predisposizione della prima rata dell'anno successivo;

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il

diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine per la predisposizione della prima rata dell'anno successivo;

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il

numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- **domestiche non residenti;** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4

numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti;** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4

Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti da parte del contribuente; in ogni caso, non può essere dichiarato un numero di occupanti diverso rispetto alla consistenza anagrafica del Comune di residenza.

- **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della

Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti da parte del contribuente; in ogni caso, non può essere dichiarato un numero di occupanti diverso rispetto alla consistenza anagrafica del Comune di residenza.

Il numero degli occupanti così dichiarato dal contribuente decorrerà dalla data della presentazione della dichiarazione.

Se il suddetto numero degli occupanti viene dichiarato contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrerà dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.

c) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, ai fini tariffari utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenza.

In caso di cantine, autorimesse non pertinenziali e adibite ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini ICI/IMU.

3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa

<p>superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10 .</p>	<p>applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.</p> <p>Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.</p> <p>Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10 .</p>

<p align="center">ARTICOLO 3 (modifiche all'art.8)</p>	
<p align="center">TESTO VIGENTE</p>	<p align="center">PROPOSTA DI MODIFICA</p>
<ul style="list-style-type: none"> Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, 	<p>1)Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani,</p>

assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
- laboratori fotografici, eliografie: 20%
- autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
- gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
- laboratori di analisi: 10%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 25%
- Falegnamerie e vetrerie: 10%
- Carrozzerie, demolitori, rottamai: 15%
- Cantieri Navali: 15%
- Marmisti: 15%
- Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%
- Metalmeccaniche:

assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
- laboratori fotografici, eliografie: 20%
- autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
- gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
- laboratori di analisi: 10%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 25%
- Falegnamerie e vetrerie: 10%
- Carrozzerie, demolitori, rottamai: 15%
- Cantieri Navali: 15%
- Marmisti: 15%
- Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%
- Metalmeccaniche:

25%

- Lavorazioni materie plastiche e vetroresine:

25%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato A).

- Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per

25%

- Lavorazioni materie plastiche e vetroresine:

25%

- **Altre attività di tipo industriale produttive di rifiuto speciale non assimilato/non assimilabile diverso da quello riconducibile alle sopraelencate tipologie di attività.** 15%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato A).

- Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti

<p>codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e relative fatture.</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.	<p>prodotti distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e relative fatture.</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
---	---

ARTICOLO 4
(modifiche all'art.15)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 DICHIARAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">• L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.• I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:<ul style="list-style-type: none">• ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;• si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;• si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 DICHIARAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none">1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.2) I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:<ol style="list-style-type: none">a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo

- La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
- Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
- Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di

posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

<p>presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine di cui al comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data effettiva di cessazione. • Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole. 	<p>7) In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine di cui al comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data effettiva di cessazione.</p> <p>8) <u>Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro il termine di cui al precedente comma 2.</u></p>

ARTICOLO 5 (nuovo art.10 bis)	
1. Dopo l'art.10 è inserito il nuovo articolo 10bis	PROPOSTA Art. 10-bis
	AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART.1 COMMI 652 E 659 L.147/13) 1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte- un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/13 così come modificata dall'art.17 della L.166/16.

	<p>2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.</p> <p>3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.</p> <p>4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 200mq;</p> <p>b) presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta- indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.</p> <p>5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 20% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.</p>

ARTICOLO 6
(nuovo art.10 Ter)

1. Dopo l'art.10bis è inserito il nuovo articolo 10ter	PROPOSTA
	<p data-bbox="805 313 1268 369">Art. 10-ter AGEVOLAZIONI NUOVE ATTIVITA'</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="805 392 1444 761">1. per le utenze non domestiche, a partire dal 01/01/2017 e limitatamente ai primi 3 anni dall'avvio di nuove attività, spetta una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa. Si considerano nuove attività anche le aperture di locali di attività già avviate in altro Comune (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo).<li data-bbox="805 795 1444 1545">2. Sono esclusi dall'agevolazione di cui al punto 2:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="853 929 1268 996">a. il mero cambiamento della denominazione sociale;<li data-bbox="853 1030 1436 1332">b. la cessazione di un'attività con conseguente costituzione di una nuova da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (es. uscita i un socio da una società con contemporanea costituzione di una ditta individuale, ecc.);<li data-bbox="853 1366 1444 1545">c. la compravendita di nuovi fabbricati per lo svolgimento di attività avviate nel Comune precedentemente alla data dell'introduzione della presente agevolazione (01/01/2017);

ARTICOLO 7
(nuovo art.10quater)

1. Dopo l'art.10 ter è inserito il nuovo articolo 10 quater	Art. 10-quater AGEVOLAZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DAL GIOCO (L.R n.5/2013)
	1. limitatamente al 2017, per le utenze

	<p>non domestiche, i soggetti che esercitano attività rientranti nelle cat. 16 e 17, oltre a quelle di edicola e tabacchi che dichiarano, di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa. i soggetti sono tenuti a presentare al Comune, entro il 30/04 dell'anno in cui si presenta il diritto ad usufruire della stessa, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti previsti, con apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi e pubblicata nel sito istituzionale del Comune, a pena di decadenza.</p>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
VALBONESI DANIELE

Il Segretario Comunale
CIGNA GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **05/04/2017**

Lì **05/04/2017**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI